SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 942)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1980

Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 36 del 14 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 25 settembre 1979, concernente modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di forniture di energia elettrica, reca una nuova disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica e delle condizioni di fornitura per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni, in quanto alle due preesistenti tariffe per uso di illuminazione e per usi diversi dall'illuminazione ha introdotto un'unica tariffa per tutti i consumi.

L'adozione di questa soluzione tariffaria rende necessaria un'analoga modifica al vigente regime fiscale dell'imposta erariale, applicabile ai consumi dell'energia impiegata nei locali e luoghi diversi dall'abitazione, attualmente disciplinato dal punto 2 dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, numero 391.

In detto punto 2 è previsto alla lettera *a*) un'aliquota d'imposta di lire 4,00 al Kwh per usi di illuminazione e alla lettera *b*) un'aliquota a scaglioni (lire 0,50, 0,40 e 0,30 al Kwh) per applicazioni diverse dall'illuminazione.

Pertanto, alle due aliquote di cui alle citate lettere *a*) e *b*) dovrà sostituirsi un'unica aliquota, così come fu analogamente stabili-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

to per le abitazioni con la citata legge n. 391 del 1975, in conseguenza dell'unificazione delle tariffe dei due predetti usi nelle abitazioni, stabilita dal provvedimento CIP numero 34 del luglio 1974.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge in rassegna, del quale si illustra il contenuto.

Con l'articolo 1 vengono unificate in una sola misura di imposta le aliquote attualmente vigenti per illuminazione e per altri usi nei luoghi e nei locali diversi dalle abitazioni.

Detta misura è strutturata, come per il passato, per scaglioni di consumi ed è articolata nel seguente modo:

lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

lire 0,60 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh.

Nel determinare le aliquote sopra indicate si è tenuto conto della soppressione della aliquota di lire 4,00 al Kwh prevista per gli usi di illuminazione ed, al tempo stesso, dell'esigenza di limitare l'aggravio dei costi di produzione delle imprese interessate senza per altro incidere sostanzialmente sul gettito dell'imposta previsto in bilancio, relativo a detti usi, per l'anno 1980.

Con lo stesso articolo 1 viene, inoltre, abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 17 luglio 1975, n. 391, in quanto le utilizzazioni d'illuminazione in esso specificate, tassate attualmente con l'aliquota scalare di lire 0,50, 0,40 e 0,30 invece che con quella di lire 4,00 al Kwh prevista per gli usi di illuminazione, saranno assoggettate alla nuova aliquota sopra indicata.

Con l'articolo 2 vengono fissate le modalità di applicazione delle nuove aliquote di imposta per le officine commerciali e per le ditte non distributrici, tenuto conto delle difficoltà tecniche derivanti dal fatto che i contatori di energia elettrica, installati presso le varie utenze e presso le citate ditte non distributrici non possono essere controllati in una stessa giornata.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 2 si dispone che non si applicano per gli usi di energia elettrica fuori dalle abitazioni le disposizioni di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, numero 40, che stabilisce la minor rivalsa di centesimi 10 a carico del fabbricante per i consumi di illuminazione, in quanto con la unificazione tariffaria e fiscale, nei locali e nei luoghi fuori dalle abitazioni, non si fa più distinzione tra illuminazione e usi diversi dall'illuminazione. Ciò, analogamente a quanto stabilito con la citata legge n. 391 con la quale si unificarono le aliquote di imposta nelle abitazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il punto 2) dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, è sostituito dal seguente:

« 2) Per ogni Kwh di energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni:

lire 1,10 fino a 200.000 Kwh di consumo al mese;

lire 0,60 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 Kwh ».

L'ultimo comma del predetto articolo 1 è abrogato.

Art. 2.

Per le officine commerciali le aliquote di imposta previste nel precedente articolo 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, le nuove aliquote d'imposta si applicano dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40, convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260, non si applicano ai consumi di energia elettrica impiegata per gli usi indicati nel precedente articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.